



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO GRUPPO RAICAM

CGA-01

Ottobre 2018

### 1. Principi generali

- 1.1. Il rapporto contrattuale (il "Contratto") tra "Acquirente" e "Fornitore" sarà regolato esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di acquisto (le "Condizioni Generali"), dall'eventuale Manuale dei requisiti per il Fornitore (il "Manuale") e/o dalle eventuali specifiche tecniche (le "Specifiche") e da ciascun ordine di acquisto emesso dall'Acquirente (l'"Ordine"). Per "Acquirente" si intende Raicam Industrie S.r.l. e/o altra società Controllata da o Collegata a Raicam; per società Controllata da o Collegata a Raicam si intende qualsiasi persona giuridica rispetto alla quale Raicam Industrie S.r.l. detiene, direttamente o indirettamente, il 50% o più del valore nominale del capitale sociale.
- 1.2. L'Ordine sarà trasmesso mediante e-mail, Posta Elettronica Certificata (PEC), Raccomandata A.R., telefax o altro mezzo concordato tra le parti. L'Ordine potrà essere concordato per una durata indeterminata (Ordine aperto) e in tal caso il Fornitore potrà recedere con un preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi mediante PEC o Raccomandata A.R. e fatta salva l'esecuzione degli ordini in corso; l'Acquirente potrà invece interrompere l'esecuzione dell'Ordine aperto con un preavviso di tre mesi, salvo il minor termine pattuito tra le parti o in caso di urgenza. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo per l'interruzione e, durante il decorso del termine di preavviso, rimarranno ferme tutte le condizioni contrattuali.
- 1.3. Salvo diversa indicazione da parte dell'Acquirente, l'accettazione dell'Ordine dovrà pervenire all'Acquirente entro il termine di tre giorni dal suo ricevimento da parte del Fornitore; l'Ordine diverrà irrevocabile a partire dal momento in cui giungerà all'indirizzo dell'Acquirente conforme accettazione scritta del Fornitore, trasmessa mediante e-mail, Posta Elettronica Certificata (PEC), Raccomandata A.R., telefax, o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti, purché nel rispetto del predetto termine dei tre giorni: dopo i tre giorni l'Acquirente avrà facoltà di rifiutare l'accettazione dell'Ordine. Le presenti Condizioni Generali prevalgono sulle condizioni di vendita del Fornitore.
- 1.4. Non saranno valide, efficaci o vincolanti per l'Acquirente manifestazioni del consenso del Fornitore espresse per fatti concludenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accettazione tacita dell'Ordine, esecuzione dell'Ordine prima dell'accettazione e altre pratiche commerciali simili o equivalenti, comunque denominate.
- 1.5. Ogni modifica, integrazione o deroga alle Condizioni Generali e/o, all'Ordine e ogni altra pattuizione ad essi contraria o dichiarazione di scioglimento consensuale del Contratto sarà valida solo se approvata specificamente per iscritto dall'Acquirente, a mezzo di proprio legale rappresentante o di propri dipendenti autorizzati per iscritto dal legale rappresentante dell'Acquirente.
- 1.6. Ogni modifica, integrazione o deroga al Manuale e/o alle eventuali Specifiche sarà valida se approvata specificamente a norma del paragrafo 1.5.
- 1.7. Il Fornitore non potrà affidare a terzi, neppure parzialmente, l'esecuzione dell'Ordine; non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, le obbligazioni, i diritti o i crediti nascenti dall'Ordine e dal Contratto e non potrà subappaltare a terzi, neppure parzialmente, l'Ordine senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In ogni caso, il Fornitore rimane il solo responsabile per la corretta esecuzione dell'Ordine e delle CGA e dovrà tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi reclamo eventualmente avanzato dai propri dipendenti, subfornitori e dai subappaltatori.
- 1.8. L'eventuale tolleranza di qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle parti, non corrispondente all'Ordine, a una o più delle clausole delle presenti Condizioni Generali o a una o più delle previsioni del Manuale e/o delle eventuali Specifiche non potrà in alcun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.
- 1.9. La nullità delle singole clausole delle Condizioni Generali o del Manuale e/o delle eventuali Specifiche non inficerà la validità delle restanti clausole del Contratto.
- 1.10. In caso di contrasto tra le clausole delle Condizioni Generali e le clausole del Manuale e/o delle eventuali Specifiche, prevarranno le clausole delle Condizioni Generali.
- 1.11. In caso di modifica nella compagine di controllo del Fornitore, diretto o indiretto, o di cessione della sua società o azienda, l'Acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in corso.

### 2. Termini di consegna e durata del Contratto

- 2.1. I termini indicati nell'Ordine per le consegne e/o l'esecuzione di opere o servizi sono vincolanti solo per il Fornitore, che è tenuto a consegnare la merce e/o a completare le opere o i servizi nella quantità indicata nell'Ordine e nel luogo indicato dall'Acquirente.
- 2.2. La merce consegnata in anticipo rispetto alla data prevista per la scadenza potrà essere rifiutata dall'Acquirente; in tal caso, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro della merce, essa sarà rispedita a spese e rischio del Fornitore, con addebito a quest'ultimo di tutti i costi, anche di custodia, stoccaggio e/o magazzinaggio.
- 2.3. Nel caso di impossibilità di restituzione della merce consegnata in anticipo i termini di pagamento indicati nell'Ordine resteranno invariati, con addebito al Fornitore dei costi di custodia, stoccaggio e/o magazzinaggio dei beni.
- 2.4. In caso di ritardo anche parziale nelle consegne, salvo quanto previsto nel paragrafo 2.5., l'Acquirente avrà diritto a:
  - a) addebitare al Fornitore una penale per il ritardo in ragione del 2% del prezzo della merce non consegnata entro il termine indicato, per ogni settimana di ritardo, salva ogni altra diversa percentuale indicata nell'Ordine che prevarrà;
  - b) acquistare la merce non consegnata sul mercato al prezzo corrente con spese e rischio a carico del Fornitore;
  - c) risolvere, con effetto immediato e di pieno diritto, il Contratto, e comunque revocare l'Ordine, mediante semplice comunicazione.In caso di ritardo anche parziale nell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, salvo quanto previsto nel paragrafo 2.5., l'Acquirente avrà diritto a:
  - d) addebitare al Fornitore una penale per il ritardo in ragione dell'1% del corrispettivo complessivo pattuito per il servizio o l'opera per ogni settimana di ritardo, salva ogni altra diversa percentuale indicata nell'Ordine che prevarrà;
  - e) risolvere, con effetto immediato e di pieno diritto, il Contratto, e comunque revocare l'Ordine, mediante semplice comunicazione.È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni, diretti e indiretti, e delle perdite economiche conseguenti al ritardo anche parziale nelle consegne.
- 2.5. Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita, ostacolata o ritardata dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, il termine di consegna si intenderà prorogato e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti, e ciò a condizione che il Fornitore abbia tempestivamente informato l'Acquirente dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia adottato tutte le misure necessarie a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata dal Fornitore nel caso in cui essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a venti giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive dell'Acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di revocare l'Ordine e di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, mediante semplice comunicazione al Fornitore.
- 2.6. Nel caso in cui il ricevimento della consegna sia impedito, ostacolato o ritardato dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, insorgenza di conflitto bellico, embargo, atto dell'Autorità, sommossa, incendio, o da altro fatto o atto al di fuori della sfera di controllo dell'Acquirente, sarà esclusa ogni responsabilità a carico di quest'ultimo e il termine di consegna si intenderà automaticamente esteso per un periodo di tempo equivalente a quello in cui il ricevimento della consegna è impedito, ostacolato o ritardato.

### 3. Consegna, accettazione della merce e garanzie

- 3.1. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione, il trasporto e la consegna della merce oggetto di fornitura dovranno avvenire in conformità a quanto indicato nell'Ordine e nel Manuale e/o nelle eventuali Specifiche.
- 3.2. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio che dovrà essere appropriato in riferimento all'oggetto della fornitura ed ai mezzi di trasporto e stoccaggio utilizzati per la consegna oltre che conforme alla normativa vigente: tutti i danni, diretti e indiretti, causati per difetto di imballaggio saranno a carico esclusivo del Fornitore. Ogni unità di imballaggio dovrà recare all'esterno, chiaramente leggibili, le indicazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di trasporto e quelle relative a particolari condizioni di stoccaggio. Tali indicazioni riporteranno, inoltre: numero dell'Ordine, numero del lotto, beni oggetto di fornitura, generalità e indirizzo del mittente e del destinatario, quantità consegnata, peso lordo e netto.
- 3.3. La proprietà e i rischi relativi alla merce oggetto di fornitura si trasmetteranno all'Acquirente nel momento in cui la merce sarà consegnata nel luogo e alle condizioni indicati nell'Ordine ritenendosi come non apposta qualsiasi clausola di riserva della proprietà.
- 3.4. Unitamente alla merce dovranno essere consegnati i documenti di trasporto e la fattura (anche separatamente) con indicazione dettagliata del numero dell'Ordine, del codice del Fornitore, del codice dei beni, dell'unità di misura, della quantità dei beni consegnati; non saranno valide, efficaci o opponibili



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO GRUPPO RAICAM

CGA-01

Ottobre 2018

all'Acquirente eventuali diverse o ulteriori condizioni generali o clausole riportate nei documenti di trasporto o in altri documenti presentati all'atto della consegna anche se sottoscritti dal personale dell'Acquirente.

- 3.5. La consegna o il pagamento dei beni, delle opere o dei servizi non potranno essere considerati come accettazione degli stessi, la quale dovrà avvenire a cura dei competenti uffici dell'Acquirente. A seguito dell'accettazione, il Fornitore dovrà rispettare rigorosamente il termine di consegna pattuito, salvo indennizzare l'Acquirente di tutti i costi, diretti ed indiretti, con particolare riferimento a quelli inerenti il fermo della catena produttiva presso l'Acquirente e/o presso il/ suoi/ cliente/i, derivanti dall'inosservanza del termine di consegna. Resta ferma la facoltà dell'Acquirente di annullare l'Ordine e di addebitare al Fornitore ogni costo inerente l'ulteriore ordine di fornitura della merce eventualmente rivolto ad un fornitore terzo.
- 3.6. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce a quanto indicato nell'Ordine e nel Manuale e/o nelle eventuali Specifiche e a quanto dichiarato nei documenti di trasporto; nel caso in cui vengano rilevate difformità quantitative, l'Acquirente avrà diritto a:
- respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro della merce, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore addebitando a quest'ultimo tutti i costi, anche di custodia, stoccaggio e/o magazzino; nel periodo tra la denuncia della difformità e la restituzione i rischi sui beni eccedenti graveranno esclusivamente sul Fornitore;
  - trattenere la parte della fornitura risultata eccedente, pagandola in base al prezzo indicato nell'Ordine;
  - ottenere, a semplice richiesta, che il Fornitore provveda immediatamente, a proprie spese e rischio, all'invio della parte mancante; in caso contrario, l'Acquirente potrà esercitare i diritti previsti nel paragrafo 2.4 con riguardo alla parte mancante.

Le difformità quantitative dovranno essere denunciate dall'Acquirente al Fornitore entro novanta giorni dalla consegna della merce.

- 3.7. Il Fornitore garantisce per il tempo di due anni dalla consegna, salvo diverso termine per le merci sottoposte a scadenza, il buon funzionamento, l'assenza di vizi e la piena conformità qualitativa della merce e delle opere a quanto pattuito, anche in relazione alle eventuali informazioni tecniche consegnate dall'Acquirente (vedi paragrafo 5.1) e a quanto prescritto dalla normativa vigente al momento della fornitura, anche in materia di igiene, sicurezza, inquinamento, tutela dei lavoratori, tenuto conto altresì delle normative in vigore negli Stati eventualmente interessati dalla merce oggetto di fornitura e dalla commercializzazione dei veicoli in cui la suddetta merce sarà incorporata. Al riguardo, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni eventuale azione che dovesse insorgere a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni, assumendosene tutte le relative conseguenze. Nel caso in cui vengano rilevati malfunzionamenti, vizi o difformità, l'Acquirente avrà diritto a:
- ottenere dal Fornitore l'immediata sostituzione oppure – a scelta dell'Acquirente – la riparazione della parte della fornitura interessata, a rischio del Fornitore e con addebito a quest'ultimo di tutti i costi, ivi compresi i costi di individuazione e/o di selezione dei beni e delle opere difettosi o difformi, di custodia, di stoccaggio, di magazzino e/o di restituzione della merce;
  - recuperare i beni e le opere difettosi o difformi con lavorazioni supplementari, a rischio del Fornitore e con addebito a quest'ultimo di tutti i costi;
  - ottenere la riduzione del prezzo in misura corrispondente alla diminuzione del valore commerciale finale della merce interessata.

Qualora l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti sottoparagrafi a), b) e/o c) non sia di utilità per l'Acquirente, quest'ultimo, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere con effetto immediato e di pieno diritto, a mezzo di semplice comunicazione, il Contratto e restituire la parte della fornitura interessata anche se già utilizzata, a spese e rischio del Fornitore; in caso di impossibilità di restituzione o di rifiuto del Fornitore a ricevere a proprie spese la parte della fornitura interessata, l'Acquirente potrà distruggere o cedere a terzi la merce, con addebito dei costi al Fornitore.

I difetti o le difformità qualitative dovranno essere denunciati dall'Acquirente al Fornitore entro centottanta giorni dalla scoperta; dopo la comunicazione di difformità i rischi sui beni interessati graveranno esclusivamente sul Fornitore.

- 3.8. Il Fornitore si impegna ad effettuare la fornitura dovuta per un periodo di dieci anni dalla vendita dell'ultimo veicolo appartenente alla gamma che incorpora la merce oggetto di fornitura.
- 3.9. Nel caso in cui l'Acquirente o i suoi clienti o le autorità competenti attuino una campagna di richiamo dei veicoli o dei pezzi di ricambio per sostituire o riparare beni oggetto della presente fornitura malfunzionanti, difettosi, non conformi, non affidabili o non in regola con prescrizioni normative, il Fornitore sarà tenuto – anche qualora la problematica si manifesti dopo la scadenza della garanzia di cui al paragrafo 3.7 – alla fornitura gratuita e senza spese per l'Acquirente dei materiali necessari per attuare la campagna di richiamo o di risanamento e al rimborso del costo delle operazioni di smontaggio e montaggio.
- 3.10. Nel caso di pretese di terzi nei confronti dell'Acquirente in conseguenza o in relazione a malfunzionamenti, difetti, non affidabilità o non conformità dei beni oggetto della presente fornitura, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne l'Acquirente – senza limitazioni di responsabilità e anche qualora le pretese siano portate a conoscenza dell'Acquirente dopo la scadenza della garanzia di cui al paragrafo 3.7 – di tutte le conseguenze negative, anche per danni, diretti e indiretti, a persone o cose e con riferimento a quanto prescritto dalla Direttiva CE del 25 luglio 1985, n. 85/374 e dalle normative nazionali applicabili; l'Acquirente darà tempestiva denuncia al Fornitore di diritti o di pretese di terzi di cui venga a conoscenza.
- 3.11. L'esercizio dei diritti menzionati nei paragrafi 3.6, 3.7, 3.9 e 3.10 non pregiudicherà, in alcun caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e delle perdite economiche, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni di immagine, da perdita di clienti e da mancato guadagno, con espressa esclusione di limitazioni della responsabilità del Fornitore.
- 3.12. Ove richiesto dall'Acquirente il Fornitore si obbliga, con rinuncia espressa a qualsiasi domanda risarcitoria, a modificare prontamente le caratteristiche del prodotto, del servizio o dell'opera commissionata ovvero a cessarne immediatamente la produzione e/o la fornitura. In questo caso l'Acquirente sarà obbligato a tenere a proprio carico, salvo diversi accordi, i prodotti già ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla somma delle consegne previste per i quindici giorni successivi alla notifica del preavviso di modifica o di annullamento.

#### 4. Prezzi, fatture e pagamenti

- 4.1. I prezzi indicati nell'Ordine saranno fissi e invariabili e si intendono "franco tutti i diritti – DDP (Incoterms 2010 o tutti gli Incoterms ulteriori che sostituiscono gli Incoterms 2010), salvo diversa ed espressa indicazione contenuta nell'Ordine stesso.
- 4.2. Saranno esclusi incrementi dei prezzi sulla base di aumenti di costo, di produzione o di variazione del valore o del prezzo delle materie prime, salva diversa pattuizione scritta a norma del paragrafo 1.5. Nessuna delle due parti potrà interrompere improvvisamente l'esecuzione dell'Ordine; la parte, la cui proposta di prezzo sarà stata rifiutata alla conclusione di una trattativa condotta secondo buona fede, può annullare l'Ordine alle condizioni delle presenti Condizioni Generali, ma in caso di annullamento da parte del Fornitore, l'Acquirente deve poter assicurare la continuità dell'esecuzione dei propri obblighi nei confronti dei suoi clienti fino al nuovo avvio della produzione della fornitura, oggetto dell'Ordine annullato, presso un fornitore alternativo.
- 4.3. La fattura dovrà indicare i dati fiscali del Fornitore, i prezzi unitari, il prezzo totale, le aliquote IVA e tutti gli altri dati richiesti per le bolle di accompagnamento dal paragrafo 3.4, nella stessa progressione riportata nella bolla di accompagnamento cui la fattura si riferisce; non saranno valide, efficaci o opponibili all'Acquirente eventuali diverse o ulteriori condizioni generali o clausole riportate nelle fatture o in altri documenti consegnati con le fatture anche se sottoscritti dal personale dell'Acquirente.
- 4.4. Le forniture saranno pagate dall'Acquirente nel modo e alla scadenza indicati nell'Ordine, previo ricevimento di bolla di accompagnamento e di fattura redatti in conformità a quanto prescritto dai paragrafi 3.4 e 4.3; in ogni caso, l'Acquirente non sarà tenuto al pagamento del prezzo finché non avrà avuto la possibilità di esaminare la merce, i servizi e le opere.
- 4.5. Senza pregiudizio per i propri diritti, l'Acquirente potrà rifiutare e/o sospendere, in tutto o in parte, il pagamento delle fatture qualora il Fornitore risulti inadempiente alle obbligazioni contrattuali e/o qualora l'Acquirente subisca danni, diretti e indiretti, o abbia notizia di pretese di terzi per diritti sui beni forniti e/o per malfunzionamenti, difetti, non affidabilità o non conformità dei beni forniti; l'Acquirente potrà inoltre compensare e/o dedurre da qualsiasi credito del Fornitore i propri controcrediti per risarcimento di danni, diretti e indiretti, perdite economiche o pregiudizi connessi all'esecuzione del Contratto, dell'Ordine o ad altri rapporti contrattuali tra le parti.
- 4.6. È fatto divieto al Fornitore di emettere cambiali tratte o ricevute bancarie se non concordate per iscritto, per il pagamento delle forniture; diversamente, se cambiali tratte o ricevute bancarie verranno emesse, esse non saranno ritirate e il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti dal mancato ritiro.

#### 5. Informazioni tecniche, proprietà industriali e intellettuali, riservatezza

- 5.1. Le Informazioni tecniche – intendendosi per tali ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché i modelli o i campioni che l'Acquirente metterà eventualmente a disposizione del Fornitore – resteranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente e potranno essere utilizzate unicamente per l'esecuzione di ordini di quest'ultimo.



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO GRUPPO RAICAM

CGA-01

Ottobre 2018

- 5.2. In relazione alle Informazioni tecniche il Fornitore è tenuto a:
- conservarle con la massima cura e riservatezza e a restituirle all'Acquirente a semplice richiesta di quest'ultimo e al termine della fornitura, salva diversa pattuizione scritta a norma del paragrafo 1.5;
  - contraddistinguerle come di proprietà dell'Acquirente nei casi in cui l'Acquirente non vi abbia provveduto;
  - non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dall' Acquirente e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi;
  - cedere senza corrispettivo in proprietà esclusiva all' Acquirente i brevetti o altro titolo di privativa industriale eventualmente ottenuti relativamente ad invenzioni, modelli, disegni ed altri *intangibles* sviluppati congiuntamente o con il contributo anche solo economico dell'Acquirente;
  - non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, beni designati o prodotti per l'Acquirente sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
  - imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato dall' Acquirente a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito della esecuzione dell'Ordine.
- 5.3. Il Fornitore dichiara e garantisce che la merce fornita e le opere realizzate non ledono alcun diritto di terzi per proprietà industriali o intellettuali e si impegna ad eseguire ogni adempimento volto a mantenere la validità dei propri diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle forniture ed il libero utilizzo delle stesse.
- 5.4. Nel caso di violazioni di diritti o di pretese di terzi relative a proprietà industriali o intellettuali sui beni e le opere oggetto di fornitura, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne l'Acquirente di tutti i danni, diretti e indiretti, e i pregiudizi; l'Acquirente darà tempestiva denuncia al Fornitore di diritti o di pretese di terzi di cui venga a conoscenza.
- 5.5. Il Fornitore si impegna per sé e i propri dipendenti e collaboratori, anche dopo la cessazione dei rapporti con questi ultimi, a non pubblicizzare le sue relazioni commerciali con l'Acquirente e a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione del Contratto.
- 5.6. In caso di annullamento dell'Ordine, il Fornitore autorizza fin d'ora l'Acquirente a completare, o far completare, le attrezzature o i macchinari eventualmente oggetto di fornitura oltre che a garantirne, o far sì che sia garantita, la relativa manutenzione, rinunciando espressamente ad avvalersi di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale nei confronti dell'Acquirente e di ogni terzo che agisca su commissione di quest'ultimo. Al riguardo, il Fornitore si impegna a trasmettere all'Acquirente, su semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica ed il know how concernenti attrezzature e macchinari, ed i relativi componenti, oggetto di fornitura.
- 5.7. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Acquirente avrà la facoltà di annullare l'Ordine.
- 6. Qualità, controlli e attrezzature**
- 6.1. Il Fornitore si impegna a effettuare e/o a fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari per stabilire la sicurezza, l'affidabilità e l'idoneità all'impiego previsto dei beni oggetto di fornitura nonché la conformità dei beni e del processo produttivo a tutte le prescrizioni normative applicabili, anche in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e dell'ambiente, delle quali garantisce l'integrale rispetto, impegnandosi a tenere indenne l'Acquirente di ogni conseguenza negativa, anche in relazione ad atti dell'Autorità.
- 6.2. Il Fornitore garantisce di avere idonea Polizza RC prodotto con massimale adeguato per l'assicurazione di tutti i rischi e la copertura di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti dalla fornitura dei beni all'Acquirente e si impegna, su richiesta di quest'ultimo, a fornirne copia. La suddetta assicurazione non costituisce tuttavia un limite della responsabilità del Fornitore.
- 6.3. Il Fornitore fornirà all'Acquirente, dietro richiesta di quest'ultimo, ogni informazione e documentazione sulle prove e/o sui controlli effettuati sui beni forniti e sul processo produttivo, nonché copia di tutti i permessi, le autorizzazioni o le licenze, comunque denominate, richieste dalle prescrizioni normative applicabili per l'esercizio dell'attività, la produzione, l'esportazione e la fornitura dei beni.
- 6.4. I risultati delle prove e/o dei controlli suddetti non vincoleranno l'Acquirente; l'eventuale omologazione dei beni oggetto di fornitura da parte degli uffici tecnici dell'Acquirente non esonererà né limiterà le responsabilità e le garanzie del Fornitore.
- 6.5. Il Fornitore si impegna a consentire l'accesso, previo ragionevole preavviso, del personale dell'Acquirente nei locali della propria azienda e dei propri eventuali subappaltatori per effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attivati e sul rispetto delle prescrizioni normative applicabili, offrendo la possibilità all'Acquirente di collaudare i beni oggetto di fornitura, senza che ciò implichi esonero o limitazione delle responsabilità e delle garanzie del Fornitore.
- 6.6. Se l'Ordine prevede o include la prestazione di uno o più servizi (anche continuativi), il Fornitore dovrà adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal Contratto con la migliore diligenza, provvedendo a mettere a disposizione le risorse necessarie a tal fine, nonché impiegando personale dotato di idonea preparazione tecnico-professionale e debitamente addestrato per le mansioni affidate.
- 6.7. Le attrezzature (disegni, stampi, macchinari, ecc.) che l'Acquirente mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, così come le eventuali attrezzature costruite su richiesta e per conto dell'Acquirente, ivi compresi i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale, rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente e dovranno essere allo stesso restituite ad Ordine esaurito, o al suo annullamento o risoluzione; il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione, danneggiamento ed uso improprio. La proprietà esclusiva dell'Acquirente, nonché la non pignorabilità e la non cedibilità di tali attrezzature, devono essere espressamente menzionate su apposita targa di identificazione apposta sulle stesse. Le attrezzature potranno in ogni caso essere ritirate dall'Acquirente in qualsiasi momento.
- Le attrezzature si ritengono depositate presso il Fornitore e non potranno in nessun caso essere utilizzate dal Fornitore, se non per l'esecuzione dell'Ordine, né potranno essere riprodotte, messe a disposizione di terzi, date in pegno e/o offerte a titolo di garanzia. Il Fornitore, in qualità di depositario, garantisce la perfetta manutenzione e conservazione delle attrezzature e ne fornirà, su richiesta dell'Acquirente e tutte le volte in cui ciò si renda necessario, un inventario completo. Il Fornitore, inoltre, in caso di perdita, furto, distruzione o usura prematura dell'attrezzatura, garantisce la sostituzione della stessa e si impegna a sottoscrivere a tal fine una idonea polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi e danni, diretti e indiretti, impegnandosi, su richiesta dell'Acquirente, a fornirne copia.
- 7. Legge applicabile e risoluzione delle controversie**
- 7.1. Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato in conformità alla legge del Paese o dello Stato in cui si trova la sede dell'Acquirente (ente ordinante Raicam) di volta in volta ordinante.
- 7.2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, (i) il tribunale del Paese o dello Stato in cui si trova la sede dell'Acquirente (ente ordinante Raicam); o (ii), a scelta dell'Acquirente, il tribunale del luogo in cui si trova la sede del Fornitore che ha ricevuto l'Ordine, o (iii), a scelta dell'Acquirente, il collegio arbitrale in base a quanto previsto al paragrafo 7.3. Con il presente Contratto il Fornitore rinuncia a qualsiasi eccezione relativa al difetto di giurisdizione o di competenza.
- 7.3. A scelta dall'Acquirente, in base a quanto previsto dal paragrafo 7.2., qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente Contratto, o l'eventuale violazione, risoluzione o invalidità dello stesso, sarà risolta in via definitiva secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, che il Fornitore e l'Acquirente dichiarano di conoscere. Il Fornitore e l'Acquirente accettano che: (i) l'autorità che provvederà alla nomina del collegio arbitrale sarà l'ICC-Camera di Commercio Internazionale di Milano, Italia; (ii) il collegio sarà composto da tre (3) arbitri; (iii) l'arbitrato si svolgerà nel luogo in cui si trova la sede dell'Acquirente (ente ordinante Raicam) di volta in volta ordinante o, a scelta dell'Acquirente, nel luogo in cui si trova la sede del Fornitore che ha ricevuto l'Ordine; (iv) la lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese; e (v) le leggi che gli arbitri dovranno applicare saranno le leggi applicabili ai sensi dell'articolo 7.1.
- 7.4. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Mercè non si applica al presente Contratto.
- 8. Certificazione origine delle merci e preferenzialità (accordi di libero scambio)**
- 8.1. Il Fornitore ha l'obbligo di inviare annualmente all'Acquirente la "Dichiarazione di Origine dei prodotti" avente carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, in accordo a quanto previsto dal Regolamento (UE) 952/2013 e Regolamento (UE) 2015/2447.

**9. Responsabilità Sociale di impresa**

- 9.1. Il Fornitore si impegna ad agire esclusivamente entro i limiti delle leggi vigenti e, in particolare, a rispettare le regole della concorrenza leale.
- 9.2. Il Fornitore si impegna altresì ad operare nel rispetto dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico adottato dall'Acquirente. In particolare:
- Il Fornitore si impegna espressamente a non commettere atti vietati o incitare o aiutare terzi a commettere tali atti. In particolare, tali atti vietati comprendono offerta, concessione, richiesta o accettazione di pagamenti illeciti, indennità o altri vantaggi per sé o per terze parti.
  - Il Fornitore si impegna a non far uso di lavoro forzato, indipendentemente dalla sua forma.
  - Il Fornitore si impegna a non utilizzare qualsiasi persona al di sotto dei 15 anni, a meno che non vi sia un'approvazione del governo come la formazione professionale o apprendistato.
  - Il Fornitore si impegna a non utilizzare pratiche disciplinari di abuso fisico.
  - Qualora il Fornitore utilizzi subappaltatori per eseguire lavori sui beni o sui loro componenti, il Fornitore si impegna ad utilizzare solo subappaltatori che aderiranno ai requisiti della presente sezione. Il Fornitore è tenuto a controllare la conformità del subappaltatore.

**10. Dati personali**

- 10.1. Ai fini del o in relazione al presente Contratto, il Fornitore può trattare informazioni, in qualsiasi forma, relative ad una persona fisica identificata o identificabile ("Dati Personali") i cui dati personali, compresi i dati sensibili, sono trasmessi dall'Acquirente (o sotto la sua direzione) al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, Dati Personali di clienti e dipendenti. La presente clausola stabilisce i termini ed i rispettivi diritti e doveri delle Parti in relazione a tale Trattamento dei Dati Personali.
- 10.2. Il Trattamento dei Dati Personali potrà essere effettuato per tutta la durata del Contratto e successivamente alla scadenza dello stesso fino alla cancellazione o restituzione dei Dati Personali da parte del Fornitore in conformità al presente Contratto.
- 10.3. Il Fornitore ed i suoi dipendenti, coinvolti nell'esecuzione del Contratto, dovranno:
- i. trattare i Dati Personali in conformità a tutte le leggi vigenti in materia di Trattamento, protezione, riservatezza o sicurezza dei Dati Personali e ad ogni ulteriore prescrizione proveniente dall'Acquirente in relazione al Trattamento. Nel presente Contratto per "Trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite con mezzi automatici, o in altro modo, compresi, a titolo esemplificativo, la raccolta, registrazione, sistemazione, organizzazione, conservazione, caricamento, adattamento o modifica, recupero, consultazione, visualizzazione, utilizzo, divulgazione, diffusione, rimozione, cancellazione o distruzione dei Dati Personali;
  - ii. trattare i Dati Personali in modo appropriato e accurato ed in ogni caso nei limiti in cui ciò sia necessario per la regolare e corretta esecuzione dell'Ordine;
  - iii. astenersi dal trattare i Dati Personali per finalità diverse da quelle autorizzate o indicate dall'Acquirente;
  - iv. il Fornitore, in particolare, dovrà garantire che solo i dipendenti coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto avranno accesso ai Dati Personali trattati e dovrà assoggettare gli stessi all'obbligo di proteggere e mantenere la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali;
  - v. l'Acquirente riconosce e accetta che il Fornitore può ricorrere ad altri Responsabili del Trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore garantisce che tali Responsabili del Trattamento, in relazione al Trattamento dei Dati Personali, saranno sottoposti agli stessi obblighi a cui il Fornitore è vincolato ai sensi del presente Contratto. Resta ferma la piena responsabilità del Fornitore, nei confronti dell'Acquirente, in relazione all'esecuzione del Contratto da parte dei Responsabili del Trattamento, nonché in relazione a qualsiasi atto od omissione di tali Responsabili in relazione al Trattamento;
  - vi. adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza e protezione dei Dati Personali;
  - vii. collaborare con l'Acquirente qualora ciò sia necessario per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati da parte dell'Acquirente;
  - viii. astenersi dal divulgare i Dati Personali a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In caso di richiesta di divulgazione da parte delle competenti autorità, governative o semi governative o tribunali, se consentito dalla legge, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente dell'esatta natura della richiesta e dell'obbligo giuridico di ottemperare a tale richiesta;
  - ix. informare l'Acquirente, senza alcun ritardo, della violazione dei Dati Personali di cui siano venuti a conoscenza. Il Fornitore dovrà adottare tempestivamente tutte le misure necessarie ed opportune al fine di porre rimedio a qualsiasi inadeguatezza delle sue misure di sicurezza, e dovrà adottare ogni misura richiesta dalla legge e dall'Acquirente a tal fine;
  - x. astenersi dal conservare i Dati Personali oltre il tempo necessario per l'esecuzione del presente Contratto. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in relazione al trattamento dei Dati personali, il Fornitore e i suoi dipendenti, autorizzati a trattare i Dati Personali per suo conto, dovranno: (a) restituire tempestivamente, all'Acquirente e/o, su richiesta dell'Acquirente stesso, ad un terzo da questi indicato, tutti i Dati personali in loro possesso o sotto il loro controllo e tutte le relative copie; (b) in caso di risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo, interrompere il Trattamento dei Dati Personali e, solo su richiesta dell'Acquirente, provvedere all'immediata restituzione all'Acquirente e/o a terzi individuati dall'Acquirente stesso, o alla cancellazione e distruzione sicura di tutti i Dati Personali e di tutte le copie in loro possesso o sotto il loro controllo;
  - xi. qualora i Dati Personali siano trasferiti al di fuori dell'Area Economica Europea per consentire la regolare e corretta esecuzione dell'Ordine, il Fornitore dovrà garantire che il Trasferimento a sue società controllate e/o collegate e ai suoi Responsabili del Trattamento, avvenga in base ad un sistema di trasferimento legalmente riconosciuto;
  - xii. informare l'Acquirente, senza alcun ritardo, di qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni, ivi comprese eventuali richieste di accesso, rettifica o cancellazione dei Dati Personali, provenienti dalle persone interessate. Il Fornitore non risponderà direttamente al singolo interessato, salvo specifiche indicazioni da parte dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà in ogni caso collaborare con l'Acquirente nel trattare e risolvere eventuali reclami e richieste di informazioni provenienti dalle persone interessate;
  - xiii. mettere a disposizione dell'Acquirente tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti in materia di Trattamento dei Dati Personali e dal presente Contratto.